

**COMUNE DI LUGO DI VICENZA**  
**PROVINCIA DI VICENZA**



**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DI**  
**LOCALI E BENI COMUNALI**

Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 31/03/2015

Aggiornato con delibera di C.C. n. 50 del 28/07/2015

## INDICE

Art. 1	Finalità e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	Individuazione dei beni	pag. 3
Art. 3	Modalità di utilizzo	pag. 4
Art. 4	Soggetti beneficiari	pag. 6
Art. 5	Uso occasionale	pag. 6
Art. 6	Uso temporaneo	pag. 6
Art. 7	Uso prolungato	pag. 7
Art. 8	Convenzione	pag. 7
Art. 9	Obblighi e divieti	pag. 8
Art. 10	Utilizzo attrezzature	pag. 9
Art. 11	Tariffe e spese	pag. 9
Art. 12	Agevolazioni	pag. 9
Art. 13	Revoche	pag. 9
Art. 14	Copertura assicurativa	pag. 10
Art. 15	Responsabilità e controlli	pag. 10
Art. 16	Norma transitoria	pag. 10
Art. 17	Entrata in vigore	pag. 11

## **Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei beni di proprietà del Comune di Lugo di Vicenza e le modalità di concessione a terzi dei suddetti beni, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse, fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di gestire direttamente ogni bene mobile o immobile di proprietà.
2. Ai fini del presente regolamento e della gestione del patrimonio comunale, riveste particolare rilevanza la corretta qualificazione giuridica del bene immobile, in quanto la natura demaniale o patrimoniale indisponibile dello stesso determina l'applicazione dello strumento pubblicistico della concessione amministrativa, mentre la natura disponibile del bene implica la possibilità di affidamento in locazione.
3. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
  - i beni immobili e le attrezzature facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente, non destinati pertanto a fini istituzionali del Comune;
  - i fabbricati vincolati all'uso civico, quali le malghe, oggetto di concessione amministrativa, fatta salva l'applicazione delle norme regionali vigenti e del disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana;
  - singoli locali posti all'interno di immobili costituenti patrimonio indisponibile del Comune.
4. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa valorizza le libere forme associative.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nel settore sociale, culturale, sanitario e assistenziale, ambientale, sportivo, turistico, della promozione del benessere della popolazione, della promozione del territorio, della promozione e della crescita della persona e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali di volontariato sia singolo che associato nelle diverse forme, come previsto dalla legge quadro sul volontariato L. 11.08.1991, n. 266 e s.m.i..

## **Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI**

1. Sono suscettibili di assegnazione i seguenti beni:
  - A) SEDE MUNICIPALE – PIAZZA XXV APRILE:
    - Locale al piano terra ad uso ufficio
    - Porzione di fabbricato al piano terra
    - Sala polivalente al piano interrato
  - B) BIBLIOTECA COMUNALE – VIA SIOGGIO:
    - N. 2 sale riunioni
  - C) CASA DEL CAPPELLANO:
    - Piano seminterrato, terra, primo e secondo
  - D) FABBRICATO M. S. PIETRO:
    - edificio a fianco della chiesa
  - E) STABILE EX SCUOLE ELEMENTARI – VIA SIOGGIO:
    - Locali al piano terra, primo e secondo
  - F) SCUOLA MEDIA:
    - n. 2 aule di informatica
    - locali ad uso magazzino siti al piano interrato, ala ovest
  - G) SCUOLA MATERNA: locale nel piano interrato (via Soggio)
  - H) FABBRICATO EX ASILO – MORTISA:
    - Locali al piano terra
    - Appartamento al piano primo
    - Mini appartamento al piano primo
  - I) FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE – MORTISA:
    - Locali al piano seminterrato
    - Locali al piano terra
  - J) IMPIANTI SPORTIVI:

- Palestra di via Div. Julia
  - Campi da tennis di via Div. Julia
  - Pista polivalente e campo da calcio di via Div. Julia
  - Campo da calcio con spogliatoi di via Matteotti
  - Palestrina di via Soggio
- K) MALGA OSECHE (bene soggetto a uso civico):
- Locali al piano terra e piano primo
- L) MALGA GRANEZZETTA (bene soggetto a uso civico):
- Locali al piano terra e piano primo;
  - Locali "ex legnaia"
- M) MALGA MAZZE SUPERIORI (bene soggetto a uso civico)
- N) MALGA MAZZE INFERIORI (bene soggetto a uso civico)
- O) MALGA TENA (bene soggetto a uso civico)
- P) CASELLO CEBBA/MAZZE (bene soggetto a uso civico):
- edificio in loc. Mazze Superiori
- Q) IMMOBILE "DUSO":
- edificio sito in loc. Mare
- R) CASELLO DEL GUARDIA (bene soggetto a uso civico):
- Stabile al piano terra con annesso appartamento al piano primo;
- S) IMMOBILE "CEOD":
- edificio in via Boschetti
- T) N. 8 GARAGE COMUNALI (via Vigne)
2. Sono suscettibili di assegnazione le seguenti attrezzature:
- impianto audio;
  - videoproiettore con telo per proiezioni.

### Art. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO

1. Le modalità di utilizzo dei beni di cui all'art. 2 comma 1) sono le seguenti:

IMMOBILE	INDIRIZZO	LOCALE	UTILIZZO AMMESSO
Municipio	Piazza XXV aprile	Sala Polivalente piano Interrato	Occasionale + Temporaneo
		Locale al piano Terra	Temporaneo
		Porzione fabbricato piano Terra	Locazione per Servizi di interesse pubblico
Biblioteca comunale	Via Soggio	n. 2 Sale Riunioni	Occasionale + Temporaneo
Ex scuole elementari	Via Soggio	Locali piano Terra	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
		Locali piano Primo	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
		Locali piano Secondo	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
Fabbricato Scuola Media		n. 2 Aule Informatica	Occasionale + Temporaneo
Fabbricato Scuola Media (ala ovest)	Via Matteotti	Locali al piano interrato ad uso magazzino	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
Fabbricato Scuola Materna	Via Soggio	Locale piano Interrato	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
Fabbricato M. S. Pietro		Edificio fianco Chiesa	Temporaneo + Prolungato

Fabbricato Ex Scuola Elementare	Mortisa	Locali piano Seminterrato	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
		Locali piano Terra	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
Fabbricato Ex Asilo	Mortisa	Locali al piano Terra	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
		Appartamento piano Primo	Locazione uso abitativo
		Mini appartamento piano Primo	Locazione uso abitativo
Casa del Cappellano		Locali piano Seminterrato	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
		Locali piano Terra	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
		Locali piano Primo	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
		Locali piano Secondo	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
n. 8 garages comunali	Via Vigne		Prolungato
Immobile "CEOD"	Via Boschetti		Prolungato
Impianti Sportivi	Via Div. Julia	Palestra	Temporaneo + Prolungato
		Campi da tennis	Temporaneo + Prolungato
		Pista Polivalente	Temporaneo + Prolungato
		Campetto da calcio	Temporaneo + Prolungato
	Via Matteotti	Campo da calcio con spogliatoi	Temporaneo + Prolungato
	Via Sioggio	Palestrina	Temporaneo + Prolungato
Casello Cebba/Mazze	Loc. Mazze Superiori		Prolungato
Immobile "Duso"	Loc. Mare		Prolungato
Malga Osecche		Locali piano Terra	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
		Locali piano Primo	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
Malga Granezzetta		Locali piano Terra e Primo	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
		Locali "ex Legnaia"	Occasionale + Temporaneo + Prolungato
Malga Mazze Inferiori	Loc. Mazze Inferiori		Prolungato
Malga Mazze Superiori	Loc. Mazze Superiori		Prolungato

Malga Tena			Prolungato
Casello del Guardia		Locali piano Terra	Temporaneo + Prolungato
		Appartamento piano Primo	Temporaneo + Prolungato

2. I beni vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e devono essere usati dal concessionario o dal conduttore in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno all'immobile, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature.
3. Partiti, gruppi politici o sindacali potranno usufruire dei beni solo con le modalità di cui all'art. 5.

#### **Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I beni di cui all'art. 2 non soggetti ad uso civico, sono messi a disposizione di associazioni, gruppi (anche temporaneamente costituiti), parrocchie, comitati, enti e, in via residuale, di singoli privati cittadini anche non residenti. Condizione essenziale è che l'utilizzo dei vari locali e attrezzature sia conforme a quanto stabilito dal presente regolamento e che le attività svolte abbiano finalità corrispondenti all'interesse generale della popolazione e del territorio, nonché alle finalità istituzionali dell'Amministrazione e non abbiano scopi principalmente commerciali e/o privati. L'Amministrazione si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio la sussistenza dei presupposti per la concessione.
2. I beni di cui all'art. 2 soggetti ad uso civico sono concessi:
  - in via preferenziale a soggetti residenti o ad associazioni, gruppi (anche temporaneamente costituiti), parrocchie, comitati, enti che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa, per numero di iscritti e radicamento della propria attività, nel territorio del Comune di Lugo di Vicenza;
  - in via residuale ad altri soggetti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.
3. Nelle diverse attività svolte nei locali di cui all'art. 2 può essere prevista una contribuzione dell'utenza al costo di organizzazione delle stesse.

#### **Art. 4 bis - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.**

1. Gli impianti sportivi di cui all'art. 2, lettera J), sono privi di rilevanza imprenditoriale. Il loro uso, ai sensi dell'art. 90, c. 25 della L. 289/2002 e degli artt. 24 e seguenti della L.R. 8/2015, deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che pratica le attività sportive cui l'impianto è destinato.
2. Nel caso in cui il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, gli stessi saranno affidati, attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità.
3. Gli impianti sportivi potranno essere affidati direttamente qualora ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti:
  - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
  - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
4. L'affidamento degli impianti sportivi effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 dovrà rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) garanzia della concreta possibilità di utilizzo degli impianti da parte di tutti i soggetti di cui al precedente comma 1 che ne facciano richiesta all'ente proprietario, secondo principi d'imparzialità ed obiettività compatibilmente con il contenuto della convenzione e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

5. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 4, lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo, nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo dello stesso. In tali casi il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali dell'ente locale territoriale proprietario del bene.

## **Art. 5 - USO OCCASIONALE**

1. L'uso occasionale (da intendersi esaurito nell'arco delle 24 ore) è concesso dal Responsabile di Area su istanza da presentarsi almeno 3 giorni prima della manifestazione/riunione utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio, nel quale il rappresentante legale o responsabile del gruppo deve indicare le proprie generalità, l'uso che intende fare del bene e le attività che saranno svolte (precisando nel dettaglio, ove si tratti di evento aperto al pubblico, l'ordine del giorno, nonché i nomi e la qualifica dei relatori), il giorno e l'orario di utilizzo, l'impegno a consegnarlo in perfetto ordine ed efficienza, le modalità di consegna e ritiro delle chiavi e previo versamento della tariffa ove prevista.
2. In caso di più richieste per l'utilizzo dello stesso bene nello stesso giorno, si seguirà l'ordine cronologico delle domande presentate, salvi diversi accordi tra i richiedenti. E' in ogni caso garantita la precedenza alle iniziative programmate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale, a fronte del pagamento della tariffa, assume a proprio carico tutte le spese di funzionamento dell'immobile, comprese quelle di pulizia dei locali e di manutenzione, salvo diversi accordi.

## **Art. 6 - USO TEMPORANEO**

1. L'uso temporaneo è da intendersi per l'utilizzo orario dei locali per un periodo di tempo, anche non continuativo, che non si esaurisce nelle 24 ore e inferiore a 12 mesi. E' concesso dal Responsabile di Area su istanza da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'utilizzo,

avvalendosi del modulo predisposto dall'ufficio, nel quale il Rappresentante legale o responsabile del gruppo deve indicare le proprie generalità, l'uso che intende fare del bene e le attività che saranno svolte (precisando nel dettaglio, ove si tratti di evento aperto al pubblico, l'ordine del giorno, nonché i nomi e la qualifica dei relatori), i giorni e gli orari di utilizzo, l'impegno a consegnarlo in perfetto ordine ed efficienza, le modalità di consegna e ritiro delle chiavi e previo versamento della tariffa ove prevista.

2. La concessione di durata superiore a 5 giorni anche non continuativi, avviene previa autorizzazione della Giunta comunale, e laddove abbia durata superiore a 10 giorni anche non continuativi è soggetta alla stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 8.
3. In caso di più richieste per l'utilizzo dello stesso bene nello stesso periodo, si seguirà l'ordine cronologico delle domande presentate, salvi diversi accordi tra i richiedenti. E' in ogni caso garantita la precedenza agli impieghi programmati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale.
4. L'Amministrazione Comunale, a fronte del pagamento della tariffa, assume a proprio carico le spese di funzionamento dell'immobile e quelle di manutenzione straordinaria. Sono a carico dell'utilizzatore le spese di ordinaria manutenzione e di pulizia dei locali.

#### **ART. 7 - USO PROLUNGATO**

1. L'Amministrazione, qualora intenda affidare a terzi la gestione dei beni di cui all'art. 2 per i quali sia previsto l'uso prolungato, ossia per periodi continuativi uguali o superiori a 12 mesi e fino a 6 anni, procede alla concessione o alla locazione mediante procedura selettiva che rispetti i principi di economicità, efficacia, pubblicità da dare almeno attraverso la pubblicazione all'albo pretorio comunale, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo le norme vigenti.
2. Per i beni soggetti ad uso civico è fatta salva l'applicazione, anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, delle norme regionali vigenti e del disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva i soggetti che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il Comune al momento della presentazione della domanda. Il bando può prevedere altresì l'esclusione dei partecipanti che siano debitori morosi nei confronti del Comune o di altri enti dalla stessa delegati o convenzionati o incaricati.
4. L'uso prolungato dei locali messi a disposizione è concesso dal Responsabile dell'Area all'esito della selezione, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 8.
5. Sono a carico dell'utilizzatore le spese per le utenze, nonché le spese di ordinaria manutenzione e di pulizia dei locali.

#### **ART. 8 - CONVENZIONE**

1. Fatti salvi i casi di locazione, disciplinati dalle vigenti norme e da apposito contratto, per gli utilizzi di cui agli articoli 6 (di durata superiore a 10 giorni anche non continuativi) e 7, il rapporto tra l'Amministrazione e il concessionario è regolato dalla concessione amministrativa a cui accede una convenzione, i cui elementi essenziali, sono in particolare:
  - la durata della concessione
  - gli oneri a carico del gestore
  - gli oneri a carico del Comune
  - modalità di controllo da parte del Comune
  - modalità di recesso dal contratto
  - il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alla gestione
  - penali in caso di inadempimento.
2. Per gli utilizzi di cui all'art. 7, al momento della consegna del bene l'Amministrazione provvederà alla redazione, in contraddittorio con il soggetto gestore, del verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza del bene.

## **Art. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI**

1. Al termine del loro utilizzo i beni oggetto della concessione devono essere riconsegnati in perfetto ordine, nello stesso stato in cui sono stati consegnati, liberi da ogni cosa di proprietà del concessionario, puliti, con gli infissi chiusi e le luci spente. Fatti salvi diversi accordi, le apparecchiature elettriche o elettroniche presenti nei locali dovranno essere spente e scollegate dalla rete elettrica. E' obbligo del concessionario provvedere anche alla rimozione di eventuali rifiuti.
2. In caso di violazione di quanto previsto al comma 1:
  - per gli utilizzi per i quali siano richieste garanzie e/o previste penali, l'Amministrazione provvederà ad applicare le penali previste e, previa diffida, a imputare le spese per il ripristino e il riordino a valere sulle garanzie depositate;
  - per gli utilizzi per i quali non siano richieste garanzie e/o previste penali, l'Amministrazione provvederà a segnalare l'accaduto e si riserva di negare successive richieste di utilizzo.
3. Il concessionario è responsabile delle chiavi dei locali prese in consegna con il divieto di effettuare duplicati e di consegnarle a terzi. Le chiavi dovranno essere riconsegnate nella mattinata del giorno feriale successivo a quello di ultimo utilizzo all'Ufficio indicato dall'ente, salvi diversi accordi.
4. E' fatto divieto di utilizzare i beni per usi diversi da quelli consentiti con il provvedimento di concessione. E' fatto altresì obbligo di condurre le attività nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti di chiunque.
5. Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo, anche di semplici fruitori, ai locali dati in concessione, sono tenuti ad un corretto comportamento e all'osservanza del presente regolamento, pena l'allontanamento e fatta salva, per casi particolarmente gravi, la relativa segnalazione ai competenti organi di P.S..
6. Il concessionario è nominato custode con obblighi di vigilanza ed assume la responsabilità, per la durata della concessione in uso dei locali comunali, dei beni mobili e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali stessi ed è tenuto ad adoperarsi affinché non vengano recati danni di sorta alcuna.
7. Qualsiasi danno arrecato all'immobile, agli arredi od alle attrezzature deve essere immediatamente rifuso dal concessionario o conduttore, previa definizione dell'ammontare da parte dell'Amministrazione comunale su stima peritale effettuata in contraddittorio.
8. E' vietato qualsiasi intervento di modifica, anche migliorativa, agli immobili concessi. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal concessionario restano acquisite dal Comune senza obbligo di compenso o rimborso, fatto salvo l'indennizzo ove tali interventi siano stati preventivamente e formalmente autorizzati dal Responsabile dell'Area, su indirizzo della Giunta Comunale. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario.
9. E' fatto divieto di installare attrezzature fisse senza la preventiva autorizzazione del comune, mentre le attrezzature mobili dovranno essere limitate a quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività previste e autorizzate. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di ordinare l'immediata rimozione delle strutture non autorizzate o realizzate in difformità all'autorizzazione.
10. La concessione potrà essere immediatamente revocata a fronte di inadempienze da parte del concessionario agli obblighi e divieti di cui al presente articolo.
11. E' in ogni caso vietata la sub-concessione o la sub-locazione a qualsiasi titolo dei locali a favore di terzi

## **Art. 10 – UTILIZZO ATTREZZATURE**

1. Le attrezzature di cui all'art. 2, comma 2, sono messe a disposizione per il solo uso occasionale.
2. L'utilizzo della attrezzature comunali è concesso dal Responsabile di Area su istanza presentata al Comune di Lugo di Vicenza su apposito modulo disponibile presso il Comune e sul sito internet istituzionale.
3. Con la sottoscrizione dell'istanza il concessionario assume gli obblighi previsti dall'art. 9 del presente regolamento.
4. Le tariffe previste per l'utilizzo saranno stabilite con delibera di Giunta Comunale.

#### **Art. 11 – TARIFFE E SPESE**

1. La Giunta Comunale approva con proprio provvedimento:
  - gli schemi degli atti concessori;
  - l'autorizzazione all'uso temporaneo di durata superiore a 5 giorni anche non continuativi;
  - l'autorizzazione all'uso prolungato preliminare alla pubblicazione del bando;
  - l'ammontare della tariffa per l'uso occasionale e temporaneo;
  - l'ammontare del canone e del deposito cauzionale per l'uso prolungato e per la locazione;
  - l'importo della tariffa per l'utilizzo delle attrezzature comunali.

#### **Art. 12 – AGEVOLAZIONI**

1. I locali saranno concessi gratuitamente per le iniziative occasionali proposte dai gruppi consiliari.
2. Potranno essere concessi in uso occasionale o temporaneo gratuito o agevolato, secondo tariffe definite dalla Giunta comunale, i locali per riunioni, eventi, assemblee pubbliche o corsi che abbiano ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Per tali iniziative nella richiesta il promotore deve evidenziare l'effettiva assenza di lucro ed indicare eventuali costi applicati ai partecipanti ed altri contributi e finanziamenti specifici dell'iniziativa.
3. Le attrezzature di cui all'art. 2, comma 2, possono essere concesse in comodato gratuito per finalità pubbliche o per attività ad alto valore morale o particolarmente rilevanti nell'ambito della promozione della crescita sociale e culturale della collettività.
4. La convenzione per l'utilizzo di locali può prevedere lo svolgimento di determinate prestazioni di interesse pubblico a carico del concessionario in luogo del pagamento della tariffa, purché la prestazione concordata sia attinente ai fini istituzionali dell'Amministrazione.
5. In conformità al vigente regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può concedere quale contributo pubblico l'uso temporaneo agevolato o gratuito di beni mobili ed immobili, spazi pubblici e di uso pubblico, strutture, impianti ed attrezzature comunali in genere, previa sottoscrizione di apposita convenzione. Si applicano in quanto compatibili le norme dell'art. 32, comma 8, della Legge 724/1994 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 383/2000.

#### **Art. 13 - REVOCHE**

1. La revoca della concessione è disposta dal Responsabile dell'ufficio competente, sentita la Giunta Comunale ove previsto per il rilascio, nei seguenti casi:
  - a. qualora il soggetto assegnatario venga sciolto;
  - b. qualora il soggetto assegnatario non utilizzi l'immobile o le attrezzature nei tempi concessi o li utilizzi con modalità o per scopi diversi da quelli oggetto della concessione;
  - c. nel caso di cessione, anche parziale, dei locali a terzi;

- d. qualora i beni vengano danneggiati e il concessionario non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
  - e. per morosità superiore a sei mesi nel pagamento della tariffa o del canone;
  - f. quando si riscontri che l'attività dell'Associazione non corrisponde ai fini dichiarati;
  - g. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo indennizzo;
  - h. nei casi previsti dall'art. 9.
2. La revoca avviene previa diffida ad adempiere al concessionario ove compatibile con l'urgenza di intervenire e con l'economicità del procedimento.

#### **Art. 14 – COPERTURA ASSICURATIVA**

1. Gli immobili concessi in uso occasionale o temporaneo sono coperti da assicurazione per responsabilità civile a carico dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune di Lugo di Vicenza è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potessero derivare al concessionario, a terzi o a componenti l'Associazione o Gruppo connessi allo svolgimento dell'attività.
3. La dichiarazione di esonero deve essere sottoscritta contestualmente alla richiesta di utilizzo dell'immobile.

#### **Art. 15 – RESPONSABILITA' E CONTROLLI**

1. Il concessionario è responsabile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose dall'uso dei locali e delle attrezzature messe a disposizione, con esonero totale del comune da tale responsabilità. In caso di assoluta incertezza circa l'attribuzione del danno ad un singolo utilizzatore del locale concesso ad uso promiscuo, tutti i concessionari rispondono in solido. Tutti i danni devono essere immediatamente segnalati al competente ufficio comunale.
2. L'utilizzo dei locali dovrà essere improntato alla massima correttezza e al rigoroso rispetto di eventuali oggetti, attrezzature o altro materiale di proprietà del comune o di altri concessionari.
3. L'eventuale autorizzazione all'installazione o deposito di attrezzature fisse o mobili non comporta assunzione di responsabilità da parte del Comune per eventuali furti o danneggiamenti di quanto collocato.
4. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento e per proprie motivate esigenze d'istituto, con particolare riferimento alla normativa prevista dalla legge 24.02.1992, n. 225 in materia di Protezione Civile, disporre l'utilizzo dei beni, in deroga alla convenzione di concessione.
5. L'Amministrazione Comunale, mediante proprio personale, si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento che nei locali comunali sia sempre tutto in perfetto stato d'uso.
6. Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi pubblici e delle utenze energetiche per cause indipendenti dalla sua volontà.

#### **Art. 16 – NORMA TRANSITORIA**

1. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza e non sono più prorogabili.

#### **Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione delle tariffe di cui all'art. 11 da parte della Giunta comunale.

